

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI

approvato con delibera n. 64 del Consiglio d'Istituto del 13/11/24

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi);

VISTO il D.M.n. 5 del 8 febbraio 2021

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento che disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 1 – Esami integrativi (definizione)

Gli esami integrativi – regolati dalla citata normativa – sono prove che consentono il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe per la quale possiedono titolo di ammissione, ma appartenente ad altri indirizzi di studi. Il passaggio avviene attraverso prove scritte ed un colloquio orale, relativi alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza e/o agli argomenti previsti nei programmi della scuola di accoglienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti e da quanto disposto in merito dal DPR /89 del 2010.

Art. 2 eccezioni

- 1) Gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi;
- 2) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi;
- 3) L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui a i commi 1) e 2) avviene previo colloquio, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

Art. 3 (domande di ammissione e tempistica)

Le domande di ammissione agli esami integrativi e ai colloqui di cui all'art. 2 comma 2 devono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 31/07 dell'anno scolastico di riferimento. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

Ricevuta del versamento di € 12,09 sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Causale: Tasse scolastiche per esami integrativi/di idoneità (solo per l'ammissione alle classi terze, quarte e quinte)

Curriculum scolastico (pagella della scuola di provenienza).

Gli alunni con sospensione del giudizio presenteranno la domanda con riserva e la perfezioneranno presentando gli allegati al momento della promozione.

Il Dirigente stabilirà le classi a cui i candidati saranno assegnati in base alla consistenza numerica delle sezioni e alla presenza di alunni con disabilità. I genitori potranno comunque esprimere una richiesta non vincolante.

Il Dirigente, inoltre, in caso di esubero di richieste, o nel caso in cui la classe richiesta presenti un'unica sezione particolarmente numerosa, può non accettare le domande o le accetterà con riserva in base all'ordine cronologico di presentazione.

Art. 4 (organizzazione e svolgimento delle prove)

Classi terze quarte e quinte

Il Dirigente Scolastico analizza le domande e, sentiti i docenti dei consigli di classe coinvolti, stabilisce su quali discipline e/o argomenti verranno svolti gli esami integrativi.

I docenti delle discipline coinvolte, tramite l'ufficio di segreteria, consegnano ai candidati i relativi programmi che dovranno essere controfirmati e presentati al momento delle prove.

La sessione degli esami integrativi si svolge prima dell'inizio delle lezioni, di norma nella prima decade del mese di settembre dell'anno scolastico di riferimento. A tal fine il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

Gli esami si svolgono in presenza di una commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, formata da docenti della classe cui il candidato sarà assegnato, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

I candidati svolgono in uno o più giorni le prove scritte e un colloquio orale per ogni disciplina. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

La commissione redige un verbale in cui sono riportati gli esiti delle prove che sarà, al termine, consegnato in segreteria.

Al termine della sessione si riuniranno i consigli di classe per ratificare l'esito delle prove.

Classi prime e seconde

I colloqui di cui all'art. 2 comma 3) si svolgeranno di norma entro l'inizio delle lezioni e, per gli alunni inseriti successivamente nelle classi prime, prima dell'inserimento. Essi avverranno in presenza dell'intero Consiglio di classe in modo da individuare le eventuali carenze e progettare gli opportuni interventi didattici integrativi.